

PEGNO**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione	BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Sede legale:	P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche	5175.5.0
Codice ABI	06285
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Creditizio BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA
Nr. di telefono	0541-701.111
Nr. Fax	0541-701.337
Sito Internet	www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:	carim@bancacarim.it

OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:

Nome e Cognome _____
Qualifica _____ Indirizzo _____
Nr. Telefonico _____ E-mail _____
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

COS'E' IL PEGNO

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

PEGNO**CONDIZIONI ECONOMICHE****Costituzione di pegno da parte del garante****Gratuito****RECESSO E RECLAMI****Recesso**

Il garante può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Cassa solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Il garante risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Cassa ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del garante si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta da detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Tempi massimi di chiusura

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 3 giorni lavorativi.

Per la liberatoria è necessario attendere una nuova delibera di affidamento che prevede lo scarico della garanzia prestata, nel termine massimo di 6 mesi.

La lettera liberatoria verrà inviata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Reclami

- Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
 - a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo:
BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
SEDE CENTRALE Servizio Segreteria
Oggetto "Reclamo"
P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN
 - a mezzo fax al numero: 0541-701.337
 - tramite posta elettronica all'indirizzo: carim@bancacarim.it;
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
segreteria.pec@pec.bancacarim.it;
 - tramite consegna presso gli sportelli delle Filiali della Banca.
- La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento.
- Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può:
 - consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
 - chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia;
 - chiedere alla Banca;
 - rivolgersi alle sedi dell'A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma

Data release 31 / 12 / 2009	N° release 0004	Pagina 3 di 3
PEGNO		

(Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111).

- Per le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, dove l'A.B.F. non è competente, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman – Giuri Bancario, un organismo collegiale che ha la funzione di risolvere le controversie tra intermediari e clienti. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

LEGENDA

Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.
Visura camerale	E' il documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al <u>Registro delle imprese</u> delle Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia).
Visura ipotecaria e visura catastale	La visura catastale è un <u>documento</u> , rilasciato dall'Agenzia del Territorio (<u>Catasto</u>), che identifica un <u>bene immobile</u> o un <u>terreno</u> sito sul territorio nazionale. La visura identifica la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico <u>Comune</u> , e ne definisce <u>categoria</u> (<u>abitazione</u> o <u>ufficio</u> , <u>negozi</u> , ecc.), classe e consistenza (<u>superficie</u> netta e la superficie lorda). La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un <u>immobile</u> e la presenza di <u>ipoteche</u> , <u>pignoramenti</u> e altri tipi di gravami sull'immobile. È possibile verificare: i contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione.